

INFORMACOOP

LEGALE – FISCALE – SOCIETARIO

in collaborazione con



SER.COOP.DE.

Servizi alla Cooperazione Delegati s.c.

Specialisti per le Cooperative



**Italia
Consulting
Network**

Centro di assistenza fiscale

Informacoop n. 01

04 Gennaio 2017

Sommario

- RIDOTTO IL TASSO DI INTERESSE LEGALE
- PRESTITI SOCIALI NELLE SOCIETÀ COOPERATIVE
- LE NUOVE MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE DICHIARAZIONI D'INTENTO

RIDOTTO IL TASSO DI INTERESSE LEGALE

Come previsto dall'art. 1284, comma 1, C.c.:

“Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo”.

Con il Decreto 7.12.2016, pubblicato sulla G.U. 14.12.2016, n. 291, il MEF ha stabilito che “la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,1 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2017”.

Tasso di interesse legale applicabile dall'1.1.2017



0,1%

Tale variazione ha effetto, in particolare, per la determinazione dell'usufrutto vitalizio, nonché ai fini del calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso.

PRESTITI SOCIALI NELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

La Banca d'Italia, con la delibera n. 584 dell'8 novembre 2016 (pubblicata in G.U. n. 271 del 19/11/2016) ha emanato il Provvedimento recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche, che va a sostituire - in quanto esplicitamente abrogato nella medesima delibera - il Capitolo 2 del Titolo IX della Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21/04/1999 (già precedentemente modificata dal 12° aggiornamento risalente al 21/03/2007).

Le nuove disposizioni, che **entrano in vigore il 1° gennaio 2017**, sono finalizzate principalmente a rafforzare la tutela dei risparmiatori che prestano fondi a soggetti diversi dalle banche.

Come precisato anche nel comunicato stampa diffuso dalla medesima Banca d'Italia in data 09/11/2016, le maggiori novità riguardano la raccolta del risparmio che le società cooperative possono effettuare presso i propri soci, meglio noto come “prestito sociale” o “finanziamento soci”, novità che sono contenute nella Sezione V del Provvedimento di Banca d'Italia in esame, intitolata “Raccolta del risparmio presso soci”.

Le modifiche, oltre a rafforzare le garanzie richieste alle cooperative che ricevono prestiti per un ammontare complessivo compreso tra 3 volte e 5 volte il patrimonio netto, ridefiniscono i criteri per determinare l'ammontare del patrimonio, delineano, seppur in linea generale, il contenuto del regolamento per il finanziamento soci e introducono obblighi di trasparenza, da indicare in nota integrativa, per accrescere la consapevolezza del socio sulle caratteristiche e sui rischi connessi al prestito sociale.

Per una maggiore comprensione delle novità, si opera la distinzione tra le disposizioni, inerenti al prestito sociale, che riguardano tutte le società cooperative e quelle che si applicano alle sole cooperative con un numero di soci superiore a 50.

DISPOSIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SOCIETÀ COOPERATIVE (A PRESCINDERE DAL NUMERO DEI SOCI)

Le norme generali, concernenti sia le società cooperative (indipendentemente dal numero dei soci), sia le società diverse da queste ultime, confermano che le società possono raccogliere risparmio presso i soci, con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari, secondo quanto previsto dalle innovate disposizioni contenute nella Sezione V, purché **tale facoltà sia prevista dallo statuto**.

Permane il divieto di effettuare "raccolta di fondi a vista", attività che rimane riservata solo alle banche.

Per evitare che il divieto possa essere aggirato, si osserva che nell'ambito delle definizioni generali elencate nella Sezione I, dopo l'enunciazione (immutata rispetto a quella previgente) che la raccolta è "a vista" se *"può essere rimborsata su richiesta del depositante in qualsiasi momento senza preavviso, o con un preavviso inferiore a 24 ore"* viene altresì specificato che, anche in caso di preavviso pari o superiore a 24 ore, la raccolta deve essere ritenuta comunque "a vista" *"se il soggetto che raccoglie fondi si riserva la facoltà di rimborsare il depositante contestualmente alla richiesta o prima di 24 ore dal preavviso"*.

In sostanza, in base alle nuove norme, **il rimborso al socio di tutto, o parte, del proprio prestito sociale, deve essere effettuato con un preavviso di almeno 24 ore**.

E' inoltre preclusa ogni forma di raccolta collegata all' *"emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata"*, laddove per "emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento", secondo le definizioni generali, si intende *"il servizio di pagamento esercitato mediante emissione o gestione di carte di credito, di debito o di altri strumenti di pagamento"*.

Nulla è cambiato per le società diverse dalle cooperative, che possono effettuare la raccolta di risparmio, senza alcun limite, esclusivamente presso i soci che detengono almeno il 2% del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato e siano iscritti nel libro dei soci da almeno 3 mesi.

Con specifico riguardo alle società cooperative, invece, il Provvedimento di Banca d'Italia dell'8 novembre 2016 ha apportato numerosi cambiamenti di rilievo in materia di regolamento dei prestiti sociali.

Soffermandosi sulle nuove disposizioni di interesse per tutte le società cooperative, si evidenzia come esse riguardino, da un lato, il **contenuto informativo minimo obbligatorio del regolamento redatto da ciascuna cooperativa per il finanziamento soci** e, dall'altro, l'**iter di formazione** dello stesso.

Sotto l'aspetto informativo minimale, è importante notare che il riferimento al generico contenuto del regolamento, presente nel precedente testo, è stato sostituito da disposizioni cogenti.

Infatti, seppur sia stato confermato (con formulazione identica a quella precedente) che il regolamento del prestito sociale deve disciplinare tanto le **"modalità di raccolta presso i soci"** (prescrizione imposta a tutte le cooperative), quanto **"l'eventuale adesione ad uno schema di garanzia"** (prescrizione imposta alle sole cooperative con un numero di soci superiore a 50 e con un ammontare di finanziamento soci compreso tra il triplo e il quintuplo del patrimonio), dalle

nuove Istruzioni della Banca d'Italia viene altresì puntualizzato che il predetto regolamento deve contenere **"tutte le regole di svolgimento dell'attività di raccolta e l'espressa limitazione della raccolta ai soli soci, nonché l'esclusione dell'esercizio di qualsiasi attività riservata"** (prescrizione imposta a tutte le cooperative).

E' evidente che, stante l'ampia locuzione **"tutte le regole di svolgimento dell'attività di raccolta"**, utilizzata nel Provvedimento, le cooperative sono chiamate a enucleare nel regolamento le modalità di raccolta del finanziamento soci, che caratterizzano specificamente la loro realtà.

Inoltre, viene stabilito ex novo che nel regolamento e nelle informazioni ai soci, le cooperative **"indicano chiaramente i limiti, le modalità ed i tempi del rimborso in caso di attivazione della garanzia nel rispetto delle caratteristiche stabilite nel par. 4"**, ossia nel paragrafo dedicato proprio alle caratteristiche che deve possedere la garanzia (prescrizione imposta alle sole cooperative con un numero di soci superiore a 50 e con un ammontare di finanziamento soci compreso tra il triplo e il quintuplo del patrimonio).

Con riferimento al secondo elemento che è stato oggetto di modifica, si osserva che il Provvedimento ha disciplinato la procedura di formazione del regolamento per il finanziamento soci, richiedendo necessariamente che esso venga predisposto dall'organo amministrativo e approvato dall'assemblea dei soci.

Non è stato invece riprodotto l'obbligo – imposto nelle disposizioni previgenti in capo a tutte le società cooperative, a prescindere dal numero dei loro soci - di evidenziare in nota integrativa l'ammontare dei prestiti sociali e delle eventuali garanzie, nonché l'entità del rapporto tra prestiti e patrimonio, al fine di dare conto della "rilevanza che l'attività di raccolta presso soci assume nell'ambito della complessiva operatività delle cooperative".

Invero, tali indicazioni devono ora essere fornite esclusivamente dalle cooperative con più di 50 soci, come meglio di seguito esposto.

Alla luce delle intervenute novità, sarà quindi necessario che le cooperative procedano ad **adeguare i regolamenti in materia di prestiti sociali**, apportando perlomeno le seguenti modifiche (obbligatorie per tutte le cooperative che raccolgono prestito sociale, a prescindere dal numero dei loro soci):

- 1)** eliminazione della facoltà della cooperativa di rimborsare i fondi al momento della richiesta del socio (ossia, "a semplice richiesta del socio", e contestuale inserimento della previsione che il rimborso del finanziamento, in tutto o in parte, avviene con un preavviso di almeno 24 ore (ossia, che il finanziamento, in tutto o in parte, non può essere rimborsato prima di 24 ore dalla richiesta);
- 2)** indicazione di tutte le regole di svolgimento dell'attività di raccolta (qualora tale indicazione risulti omessa o carente nel vigente regolamento di ciascuna cooperativa);
- 3)** espressa specificazione che la raccolta del risparmio (tramite prestito sociale) è limitata ai soli soci (aventi la qualifica di socio cooperatore o di socio sovventore);
- 4)** espressa esclusione dell'esercizio di qualsiasi attività riservata (ossia, riservata per legge a soggetti bancari e/o finanziari).

Si ritiene che tale adeguamento possa essere, al momento, effettuato con semplice delibera dell'Organo Amministrativo, in quanto imposto da provvedimenti delle autorità monetarie.

Le modifiche dovranno essere successivamente sottoposte all'approvazione dei soci nella prima Assemblea utile, al fine della loro ratifica.

Tuttavia, ancorché l'adeguamento formale del regolamento sui prestiti sociali debba essere deliberato nel più breve tempo possibile, riteniamo che l'essenziale sia che entro il 31/12/2016 le cooperative almeno **applicchino di fatto** le nuove norme cogenti, sopra elencate.

DISPOSIZIONI LIMITATE ALLE SOCIETÀ COOPERATIVE CON PIÙ DI 50 SOCI

In riferimento alle società cooperative che hanno un numero di soci superiore a 50, il Provvedimento della Banca d'Italia dell'8 novembre 2016 ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa previgente, con riguardo sia alla determinazione dei parametri di riferimento per l'emissione di prestito sociale, sia alle tipologie e alle caratteristiche delle garanzie, qualora necessarie, sia le informazioni da includere nella nota integrativa e nelle relazioni semestrali, sia, infine, al contenuto del regolamento per il finanziamento soci.

In primo luogo, le società cooperative con più di 50 soci, analogamente al regime previgente, possono continuare ad effettuare la raccolta di risparmio presso i propri soci, purché l'ammontare complessivo dei prestiti sociali non ecceda il limite del triplo del patrimonio.

Il limite del triplo può essere elevato fino al quintuplo del patrimonio qualora:

1. il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno pari al 30%, da **"garanzia personale o garanzia reale finanziaria rilasciata da soggetti vigilati"**. Nelle precedenti disposizioni si parlava genericamente di *"garanzia rilasciata da soggetti vigilati"*;

oppure

2. la società cooperativa aderisca a uno schema di garanzia dei prestiti sociali con le caratteristiche di cui al paragrafo 3.1 della medesima Sezione 1 (paragrafo rubricato *"Schemi di garanzia dei prestiti sociali"*). La formulazione letterale non è cambiata rispetto alle precedenti disposizioni, anche se sono sostanzialmente modificate le caratteristiche degli schemi di garanzia, illustrate nel richiamato paragrafo 3.1.

In merito ai limiti da considerare nell'emissione - riferiti al **patrimonio della cooperativa** – il nuovo Provvedimento della Banca d'Italia, replicando quanto previsto nelle previgenti Istruzioni, specifica in nota che *"nel patrimonio rientrano le riserve disponibili, anche quando, in base a norme di legge o di statuto, siano indivisibili tra i soci"*,

Tuttavia, le nuove istruzioni non prevedono più che il valore del patrimonio possa essere maggiorato di un ammontare pari al 50% della differenza tra il valore degli immobili di proprietà ad uso strumentale (uffici, capannoni, negozi, ecc.) e/o residenziale, considerato ai fini dell'Imposta Comunale sugli immobili (ora IMU) e il valore di carico in bilancio degli stessi, con un potenziale abbassamento di tale parametro, che comporta un'evidente, proporzionale, contrazione dell'importo del prestito sociale emettibile dalle cooperative, dovendo questo essere di valore pari o inferiore al triplo del patrimonio (senza obbligo di garanzie), oppure di valore compreso tra il triplo e il quintuplo del patrimonio (con obbligo di garanzie).

Un'ulteriore novità di rilievo riguardante il parametro del patrimonio, attiene all'ipotesi in cui la cooperativa (con più di 50 soci), che ha raccolto risparmio tra i soci tramite il prestito sociale, sia obbligata a redigere il bilancio consolidato, ovvero abbia comunque svolto operazioni con società partecipate.

Infatti, secondo le nuove Istruzioni, se la cooperativa ha l'obbligo di redigere il bilancio consolidato ai sensi della normativa applicabile, il **valore del patrimonio**, ai fini dell'individuazione del limite massimo del prestito sociale, **"è quello risultante dal bilancio consolidato"**.

Se la cooperativa è esonerata dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato, si deve tuttavia assumere come patrimonio *"il valore del patrimonio individuale **rettificato degli effetti derivanti da operazioni con società partecipate** che sarebbero state elise se fosse stato redatto il bilancio consolidato"*.

Un prospetto illustrativo del valore del patrimonio, rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate, deve essere incluso nella nota integrativa al bilancio.

In merito al **contenuto cogente prescritto per il regolamento del prestito sociale**, oltre a statuire le regole e le limitazioni prima descritte, valide per tutte le società cooperative, si ribadisce che il regolamento delle società cooperative con più di 50 soci deve altresì indicare l'eventuale adesione ad uno schema di garanzia (informazione già prevista nelle precedenti Istruzioni), nonché specificare i limiti, le modalità ed i tempi del rimborso in caso di attivazione della garanzia nel rispetto delle caratteristiche che la garanzia stessa deve obbligatoriamente possedere secondo le nuove norme. Queste ultime indicazioni devono peraltro essere fornite nelle "informazioni ai soci" (concetto vago e che può comprendere in sé vari documenti informativi da presentare ai soci).

Per quanto attiene alla procedura e alla tempistica per l'adeguamento formale, nonché all'applicazione sostanziale, si rinvia alle considerazioni precedentemente esposte nel paragrafo relativo alle "disposizioni valide per tutte le società cooperative".

Quanto all'ulteriore obbligo informativo che deve essere assolto dalle società cooperative con prestito sociale e con più di 50 soci, in base alle disposizioni del Provvedimento della Banca d'Italia dell'8 novembre 2016, esse sono tenute ad **includere nella nota integrativa** (e nelle eventuali relazioni semestrali) almeno le **seguenti informazioni**:

- l'ammontare della raccolta presso i soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società;
- qualora la società raccolga finanziamenti presso soci per ammontare superiore a tre volte il patrimonio, l'indicazione del garante (soggetto vigilato o schema di garanzia) e del tipo di garanzia;
- il valore di mercato aggiornato delle garanzie reali finanziarie;
- ove non sia redatto il bilancio consolidato, un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate;
- un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia $(Pat + Dm/I)/Al$.

Per favorire la comprensione dell'informazione, l'indice dovrà essere presentato nei documenti contabili con la seguente dicitura: *"Un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia situazioni di un non perfetto equilibrio finanziario dovuta alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impegni della società."*

In proposito, ai fini dell'individuazione delle poste patrimoniali da utilizzare per il suddetto indice di struttura finanziaria, soccorrono le definizioni fornite nella Sezione 1 delle nuove Istruzioni, in base alle quali:

- per *"attivo immobilizzato"* deve intendersi il *"valore totale delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie"*;
- per *"debiti a medio e lungo termine"* devono intendersi le passività con durata residua superiore a 12 mesi".

Le micro imprese (art. 2435-ter c.c.), costituite sotto forma di società cooperativa, che dalla chiusura dei bilanci che iniziano successivamente al 1° gennaio 2016 possono non redigere la nota integrativa e la relazione sulla gestione, qualora abbiano più di 50 soci, dovranno inserire le informazioni sopra descritte in calce al bilancio, unitamente alle indicazioni richieste dagli artt. 2512 e 2513 (condizioni di prevalenza), dall'art. 2545 (gestione mutualistica) e dall'art. 2528 (ammissione soci).

Gli obblighi informativi in nota integrativa (vincolanti per le sole cooperative con più di 50 soci) dovranno essere adempiuti **“a partire dal bilancio relativo all'esercizio 2016”**.

Infine, entro il 30 giugno 2017 dovranno essere adeguati i contratti di garanzia con soggetti vigilati, per allinearli ai nuovi requisiti imposti dalle innovate Istruzioni.

LE NUOVE MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE DICHIARAZIONI D'INTENTO

Come noto, con il D.Lgs. n. 175/2014, l'obbligo di comunicare i dati delle dichiarazioni d'intento è stato “trasferito” in capo all'esportatore abituale che è quindi tenuto ad inviare:

- all'Agenzia delle Entrate, i dati delle dichiarazioni d'intento emesse, utilizzando l'apposito mod. DI approvato dall'Agenzia;
- al fornitore / Dogana, la dichiarazione d'intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Il fornitore per poter effettuare cessioni / prestazioni senza IVA deve aver:

- ricevuto la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate, consegnategli dall'esportatore abituale;
- riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale.

Con il Provvedimento 2.12.2016 l'Agenzia delle Entrate:

- ha approvato il **nuovo mod. DI**. Nel nuovo modello è stata eliminata la possibilità di indicare il periodo di validità della dichiarazione d'intento (campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da ... a”);
- ha disposto che il nuovo modello va utilizzato per le dichiarazioni d'intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a decorrere dall'1.3.2017.

Recentemente l'Agenzia con la Risoluzione 22.12.2016, n. 120/E ha precisato che:

- il nuovo mod. DI può essere utilizzato solo per gli acquisti da effettuare a partire dall'1.3.2017. Di conseguenza per le operazioni da effettuare fino al 28.2.2017 deve essere utilizzato il vecchio modello (nel quale è possibile indicare il periodo di “validità” della dichiarazione d'intento).
- nel caso in cui sia stata rilasciata una dichiarazione d'intento utilizzando il vecchio modello, indicando il periodo di validità (ad esempio, 1.1.2017 - 31.12.2017), la stessa perderà l'efficacia per le operazioni di acquisto da effettuare dall'1.3.2017. Per tali operazioni dovrà

essere presentata una nuova dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello, nel quale compilare il campo 1 o il campo 2.

- qualora nella dichiarazione d'intento inviata ai fornitori a fine 2016 / primi mesi del 2017 sia stato compilato il campo 2, non deve essere rilasciata una nuova dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello. In tal caso la dichiarazione ha validità anche successivamente all'1.3.2017 fino a concorrenza dell'importo riportato in tale campo.

Particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell'importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d'intento.

Nel caso in cui, nel corso dell'anno, l'esportatore abituale intenda acquistare senza IVA per un importo superiore all'ammontare indicato nella dichiarazione d'intento è necessario presentare un nuovo modello "ad integrazione" di quello precedente, indicando l'ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale intende continuare ad effettuare acquisti senza IVA.